

REPERTORIO N. 47.473

RACCOLTA N. 22.617

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno ventitre del mese di giugno

23/06/2010

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n. 8.

Innanzitutto a me Dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna iscritto nel Collegio Notarile di Bologna

SONO PRESENTI:

- FERRI ANDREA, nato a Budrio (BO) il 12 settembre 1963 e residente in Bologna, Via del Pratello n.97, C.F. FRRNDR63P12B249D;
- GAIANI ANTONIO, nato a Bologna il 16 ottobre 1965 e residente in Bologna, Via A. e P. Lorenzetti n. 11, C.F. GNANTN65R16A944R;
- PIACQUADDIO ENRICA, nata a Torremaggiore (FG) il 28 giugno 1965 e residente in Bologna, Piazza di Porta Maggiore n.7, C.F. PCQNRC65H68L273W;
- LITTARDI ESTERINA, nata a Bologna il 15 luglio 1959 e residente in Bologna, Via A. Murri n.1, C.F. LTTSRN59L55A944Y;
- VITTORI VENENTI FILIPPO, nato a Bologna l'8 maggio 1963 e residente in Bologna, Via Vito Volterra n. 7, C.F. VTTFPP63E08A944Q;
- CAMELLINI GERMANO, nato a Bologna il 10 aprile 1946 e residente in Bologna, Via Saragozza n.125, C.F. CMLGMN46D10A944M;
- ORI MARCO, nato a Molinella (BO) il 14 aprile 1957 e residente in Bologna, Via Letizia n.14, C.F. ROIMRC57D14F288H;
- CORVAJA MAURIZIO, nato a Catania (CT) il 03 maggio 1958 e residente in Bologna, Piazza Giosuè' Carducci 2, C.F. CRVMRZ58E03C351Y;
- MORELLI MAURO, nato a Bologna il 21 ottobre 1947 e residente in Bologna, Via di Casaglia n.81, C.F. MRLMRA47R21A944P;
- MASTROPAOLO MONICA, nata a Bologna l' 8 agosto 1966 e residente in Bologna, Via Murri n. 118, C.F. MSTMNC66M48A944Y;
- STEFANETTI PIETRO, nato a Bologna il 31 dicembre 1957 e residente in Casalecchio di Reno (BO) Via della Badia n.11, C.F. STFPTR57T30A944G;
- COCCHI ENEA, nato a Bologna il 12 aprile 1956 e residente in San Giorgio di Piano (BO) Via 2 Giugno n. 12, C.F. CCCNEE56D12A944A;
- FARISELLI ROMANA, nata a Budrio (BO) il 22 settembre 1967 e residente in Bologna, Via Saffi n. 81/2, C.F. FRSRMN67P62B249B;
- FRATALOCCHI ANTONELLA, nata a Pescia (PT) il 21 dicembre 1978 e residente in Bologna, Via Azzo Gardino n.1, C.F.FRTNNL78T61G491B, la quale dichiara di intervenire al presente atto oltre che in proprio, anche in nome e per conto della signora:
- GOLFERA MONICA, nata a Bologna il 12 giugno 1959, residente in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Massarenti n. 32, C.F. GLFMNC59H52A944A, in qualità di Procuratrice Speciale, autorizzata in forza di Procura Speciale rilasciata dalla medesima in data 21 giugno 2010, con mio atto Repertorio n. 47.456, che in originale si allega al presente atto con la lettera "A", previa mia lettura;

- ROVERONI RICCARDO, nato a Bologna l'11 novembre 1964 e residente in Bologna Via Farini n. 24, C.F. RVRRCR64S11A944M;
- PASSERINI ALESSANDRO, nato a Bologna il 16 ottobre 1957 e residente in Bologna, Via Fonti di Casaglia n.15, C.F. PSSLSN57R16A944R;
- BAJIC ANJA, nata a Sarajevo (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 21 agosto 1974 e residente in Bologna, Via Carlo Rusconi n.2, C.F. BJCNJA74M61Z118I;
- CAPUZZI EMILIO nato a Bologna il 19 marzo 1973 e residente in Anzola dell'Emilia (BO) Via Baiesi n.62, C.F. CPZMLE73C19A9440;
- LANFRANCHI LAMBERTO, nato a Dozza (BO) il 15 aprile 1944 e residente in Bologna, Via Andrea Costa n. 205, C.F. LNFLBR44D15D360F.
- MARTINI LUCA, nato a Massa Lombarda (RA) il 16 febbraio 1965 ed ivi residente in Via Mentana n.18, C.F.MRTLUC65B16F029U;
- TOMASSOLI GIANFRANCO, nato a San Leo (RN) il 9 settembre 1943 e residente in Bologna, Via Farini n. 35, C.F. TMSGFR43P09H949H;
- BASTIA PAOLO, nato a Bologna il 5 marzo 1957 e residente in Bologna, Viale Berti Pichat n. 32, C.F. BSTPLA57C05A944T;
- TINTI CLAUDIO nato a Anzola dell'Emilia (BO) il 21 luglio 1951 e residente in Bologna, Via Pablo Neruda n. 17, C.F. TNTCLD51L21A324K.
I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

CONVENGONO

ART. 1) CONSENSO E OGGETTO – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA.
Tra i Componenti e' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Bologna denominata "ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA".

L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Farini n. 14, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2) OGGETTO E FINALITA'.

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e supportare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna, in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale/liquidatore e consulente tecnico d'ufficio, nonché nei rapporti instaurati con il Tribunale, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli appartenenti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico che possano, all'uopo, risultare utili e contribuire ad una più efficace gestione delle procedure concorsuali.

2. L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso il controllo della qualità delle modalità organizzative e di gestione delle procedure, nonché di stimolare i comportamenti virtuosi tenuti dagli ausiliari del Giudice, in conformità alle direttive e-

manate dalla Sezione.

A tal proposito l'Associazione può:

a) favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro formati da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna, operanti, anche, in collaborazione con il Tribunale, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche attinenti le attività indicate nello Statuto;

b) prestare assistenza e fornire ogni adeguato supporto agli ausiliari del Giudice nell'avvio e nella gestione del processo telematico, nonché nell'attività informatica inerente le procedure concorsuali;

c) promuovere e gestire attività formative per elevare la professionalità degli associati, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi, la pubblicazione e divulgazione di circolari, periodici e giornali;

d) realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associati, al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze che consenta a tutti di migliorare i criteri di gestione delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, interfacciandosi altresì con altre realtà attraverso la trasmissione dei dati acquisiti nell'ambito delle più importanti procedure, al fine di sviluppare un flusso informativo costante tra i vari Tribunali;

e) compiere la rilevazione di dati statistici concernenti il contenzioso, le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e le procedure concorsuali operando, in ogni fase della procedura stessa, dall'allegazione alla relazione ex art 33 L.F. di questionari contenenti le cause del dissesto, fino alla creazione, all'interno del programma di liquidazione, di una serie di linee guida rinvenibili attraverso l'analisi di "lead cases" afferenti le operazioni di cessione dei compendi aziendali, al fine di dare vita a precedenti cui gli ausiliari del Giudice, che si trovano ad affrontare casistiche analoghe, possano ispirarsi e confrontarsi;

f) implementare l'esistente prontuario "Lo Stato Passivo" per gli ausiliari del Giudice ed i loro collaboratori, contenente i criteri di ammissione delle domande di insinuazione allo stato passivo, sulla base delle situazioni maggiormente ricorrenti e della più recente giurisprudenza, al fine di individuare un orientamento uniforme cui attenersi nella predisposizione degli stati passivi.

2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, inoltre, l'Associazione può possedere, gestire ed acquisire in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

4. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

5. Considerato che il Tribunale di Bologna svolge le funzioni di "osservatorio sulle cause e circostanze del dissesto", l'Associazione può affiancare altri Uffici giudiziari per lo sviluppo delle tecnologie informatiche finalizzate al reperimento delle informazioni statistiche e per lo sviluppo delle tematiche concernenti il processo telematico.

ART. 3) STATUTO. L'Associazione è disciplinata dallo Statuto associativo, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il testo dello statuto si allega al presente atto con la lettera "B", previa mia lettura e previa approvazione e sottoscrizione dei Componenti e di me Notaio.

ART. 4) ORGANI - ELEZIONE CARICHE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato Scientifico.

NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 11 statuto associativo, è designato un Consiglio Direttivo attualmente composto da 7 (sette) membri, che resteranno in carica tre esercizi, fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della loro carica.

I primi componenti il Consiglio Direttivo sono:

- FERRI ANDREA, nato a Budrio (BO) il 12 settembre 1963, C.F. FRRNDR63P12B249D, con funzioni di Presidente;
- ORI MARCO, nato a Molinella (BO) il 14 aprile 1957, C.F. ROIMRC57D14F288H, con funzioni di Vice Presidente;
- COCCHI ENEA, nato a Bologna il 12 aprile 1956, C.F. CCCNE-E56D12A944A, con funzioni di Consigliere;
- MASTROPAOLO MONICA, nata a Bologna il 8 agosto 1966, C.F. MSTMNC66M48A944Y, con funzioni di Consigliere;
- GOLFERA MONICA, nata a Bologna il 12 giugno 1959, C.F. GLFMNC59H52A944A, con funzioni di Consigliere;
- ROVERONI RICCARDO, nato a Bologna il 11 novembre 1964 C.F. RVRRCR64S11A944M, con funzioni di Consigliere;
- PIACQUADDIO ENRICA, nata a Torremaggiore (FG) il 28 giugno 1965 C.F. PCQNRC65H68L273W, con funzioni di Consigliere, tutti cittadini italiani.

I nominati componenti il Consiglio Direttivo, come sopra costituiti, presenti e rappresentati, dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcune delle cause ostative all'assunzione della predetta carica.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto associativo, il Presidente rappresenta

l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.

Il Presidente assume, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto associativo, sono designati quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i signori:

- LANFRANCHI LAMBERTO, nato a Dozza (BO) il 15 aprile 1944, C.F. LNFLBR44D15D360F, con funzioni di Presidente;
- CORVAJA MAURIZIO nato a Catania (CT) il 3 maggio 1958, C.F. CRVMRZ58E03C351Y, con funzioni di Sindaco effettivo;
- CAPUZZI EMILIO nato a Bologna (BO) il 19 marzo 1973, C.F. CPZMLE73C19A9440 con funzioni di sindaco effettivo;
- BAJIC ANJA, nata a Sarajevo (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 21 agosto 1974 C.F. BJCNJA74M61Z118I, sindaco supplente;
- LITTARDI ESTERINA, nata a Bologna il 15 luglio 1959 C.F. LTTSRN59L55A944Y, sindaco supplente.

I nominati componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, come sopra costituiti, dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in alcune delle cause ostative all'assunzione della predetta carica.

ART. 5) – RISORSE PATRIMONIALI:

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 6) – ESERCIZIO FINANZIARIO.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2010.

Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata

per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

Entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi due mesi.

ART. 7) – AGEVOLAZIONI FISCALI. I Componenti richiedono le eventuali agevolazioni fiscali previste dalle norme di legge

ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI. Per tutto quant'altro da questo atto ed allegato statuto non previsto si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 11,30 (undici e trenta).

Consta di sei fogli per dodici facciate scritte fin qui.

FIRMATO: ANDREA FERRI

ANTONIO GAIANI

ENRICA PIACQUADDIO

ESTERINA LITTARDI

FILIPPO VITTORI VENENTI

GERMANO CAMELLINI

MARCO ORI

MAURIZIO CORVAJA

MAURO MORELLI

MONICA MASTROPAOLO

PIETRO STEFANETTI

ENEA COCCHI

ROMANA FARISELLI

ANTONELLA FRATALOCCHI

RICCARDO ROVERONI

ALESSANDRO PASSERINI

ANJA BASJC

EMILIO CAPUZZI

LAMBERTO LANFRANCHI

LUCA MARTINI

CLAUDIO TINTI

PAOLO BASTIA

GIANFRANCO TOMASSOLI

RITA MERONE - Notaio

ALLEGATO AL REP. N. 47.473/22.617

REPERTORIO N. 47456

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di giugno

21/06/2010

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n.8.

Innanzi a me dott. Rita MERONE Notaio residente in Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna

E' PRESENTE:

- GOLFERA MONICA, nata a Bologna il 12 giugno 1959, residente in Granarolo dell'Emilia (BO) Via Massarenti n. 32, C.F. GLFMNC59H52A944A.



La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

NOMINA

procuratrice speciale la signora:

- FRATALOCCHI ANTONELLA, nata a Pescia (PT) il 21 dicembre 1978 e residente in Bologna, Via Azzo Gardino n.1, C.F.FRTNNL78T61G491B, affinche' - oltre che in proprio - in nome, vece e conto della conferente, intervenga nell'atto costitutivo dell'Associazione fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Bologna, denominata "ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA", avente sede in Bologna, via Farini n. 14.

La nominata procuratrice è pertanto autorizzata ad intervenire all'atto costitutivo, ad assumere e sottoscrivere la quota associativa, ad approvare



lo statuto che disciplinerà la vita dell'associazione, a procedere alla nomina delle cariche associative, ivi compresa la facoltà di designare la conferente quale componente del Consiglio Direttivo – accettandone la carica, a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuno, compresa la possibilità di determinare l'esatta denominazione della costituenda Associazione, la sede e l'oggetto sociale.

Il tutto fin da ora ratificato.

Procura a titolo gratuito con l'obbligo della resa dei conti e da esaurirsi in unico contesto.


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano e da me Notaio letto alla comparente che l'approva e con me lo sottoscrive.

Consta di *due* _____

fogli per *due* _____

facciate scritte fin qui.

Mario Galfero
Sturbon



**ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

ART. 2 - Statuto

ART. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

TITOLO II

Associati

ART. 4 - Ammissione

ART. 5 - Diritti

ART. 6 - Doveri

ART. 7 – Recesso, morosità, esclusione

TITOLO III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

ART. 9 - Assemblea

ART. 10 - Presidente

ART. 11 - Consiglio Direttivo

ART. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 13 – Collegio dei Proviviri

ART. 14 – Comitato Scientifico

ART. 15 – Segretario

ART. 16 – Tesoriere

ART. 17 – Gratuità delle cariche

TITOLO IV

Risorse

ART. 18 - Patrimonio

ART. 19 - Donazioni e lasciti

ART. 20 - Entrate

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

TITOLO V

Rendiconto

ART. 22 – Rendiconto economico e finanziario

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

ART. 24 - Rinvio alle leggi

**ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
STATUTO
TITOLO I**

Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Bologna denominata "ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA".
2. L'Associazione ha sede a Bologna, in via Farini n. 14, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e supportare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna, in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale/liquidatore e consulente tecnico d'ufficio, nonché nei rapporti instaurati con il Tribunale, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli appartenenti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico che possano, all'uopo, risultare utili e contribuire ad una più efficace gestione delle procedure concorsuali. L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso il controllo della qualità delle modalità organizzative e di gestione delle procedure, nonché di stimolare i comportamenti virtuosi tenuti dagli ausiliari del Giudice, in conformità alle direttive emanate dalla Sezione. A tal proposito l'Associazione può:

- a) favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro formati da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna, operanti, anche, in collaborazione con il Tribunale, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche attinenti le attività indicate nel presente Statuto;
- b) prestare assistenza e fornire ogni adeguato supporto agli ausiliari del Giudice nell'avvio e nella gestione del processo telematico, nonché nell'attività informatica inerente le procedure concorsuali.
- c) promuovere e gestire attività formative per elevare la professionalità degli associati, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi, la pubblicazione e divulgazione di circolari, periodici e giornali;
- d) realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associati, al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze che consenta a tutti di migliorare i criteri di gestione delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, interfacciandosi altresì con altre realtà attraverso la trasmissione

dei dati acquisiti nell'ambito delle più importanti procedure, al fine di sviluppare un flusso informativo costante tra i vari Tribunali;

e) compiere la rilevazione di dati statistici concernenti il contenzioso, le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e le procedure concorsuali operando, in ogni fase della procedura stessa, dall'allegazione alla relazione ex art 33 L.F. di questionari contenenti le cause del dissesto, fino alla creazione, all'interno del programma di liquidazione, di una serie di linee guida rinvenibili attraverso l'analisi di "lead cases" afferenti le operazioni di cessione dei compendi aziendali, al fine di dare vita a precedenti cui gli ausiliari del Giudice, che si trovano ad affrontare casistiche analoghe, possano ispirarsi e confrontarsi;

f) implementare l'esistente prontuario "Lo Stato Passivo" per gli ausiliari del Giudice ed i loro collaboratori, contenente i criteri di ammissione delle domande di insinuazione allo stato passivo, sulla base delle situazioni maggiormente ricorrenti e della più recente giurisprudenza, al fine di individuare un orientamento uniforme cui attenersi nella predisposizione degli stati passivi.

2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, inoltre, l'Associazione può possedere, gestire ed acquisire in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

4. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

5. Considerato che il Tribunale di Bologna svolge le funzioni di "osservatorio sulle cause e circostanze del dissesto", l'Associazione può affiancare altri Uffici giudiziari per lo sviluppo delle tecnologie informatiche finalizzate al reperimento delle informazioni statistiche e per lo sviluppo delle tematiche concernenti il processo telematico.

TITOLO II

Associati

ART. 4 - Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, nonché le procedure concorsuali, che accettino di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.

2. Le procedure concorsuali sono associate in persona del curatore.

3. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento e/o al finanziamento della sua attività.

4. La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione ed al puntuale pagamento delle quote associative che vengono stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo e che possono anche essere differenziate.

5. La qualità di Associato non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo, non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

6. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

ART. 5 - Diritti

1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno, inoltre, il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione relativamente alle materie istituzionali elencate all'art. 3, nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'associazione.

ART. 6 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi.

2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati prestano la propria attività ordinaria e straordinaria a titolo gratuito.

4. Le attività straordinarie, eccezionalmente e previamente deliberate dal Consiglio Direttivo, unicamente nel caso in cui l'interessato presenti motivata richiesta, possono essere a titolo oneroso. In tal caso il Consiglio Direttivo deve valutare ed adeguatamente motivarne l'accoglimento.

5. Gli associati che desiderano partecipare attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo ed agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare, pur sempre nell'ambito del perseguimento degli scopi dell'Associazione, di affidare incarichi professionali o altri incarichi, anche a terzi non associati, a titolo oneroso, il cui corrispettivo deve essere motivato, autorizzato e preliminarmente deliberato dal Consiglio stesso.

ART. 7 – Recesso, morosità, esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) esclusione.

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.

3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Comitato Scientifico.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso alla data della convocazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati presenti richiama motivata.

3. La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.

4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla fissazione delle relative cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, salvo che l'Assemblea stessa non ne deleghi, in tutto o in parte, la fissazione al Consiglio Direttivo medesimo;
- b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del Collegio dei Proviviri e del Comitato scientifico, ove nominati;
- c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sugli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

7. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.

2. Il Presidente assume, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

4. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da associati ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove, incluso il Presidente. I consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed, in seguito, dall'Assemblea; durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

b) fissare al proprio interno, in tutto o in parte, le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, nel caso in cui sia stato a ciò delegato dall'Assemblea degli associati;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;

d) deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente Statuto;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f) predisporre il rendiconto economico e finanziario ed, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi due mesi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In mancanza delle predette formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito.

8. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da associati ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea la quale ne designa anche il Presidente.

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. L'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

4. I Revisori dei Conti provvedono:

- a) al riscontro della gestione finanziaria;
- b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto economico e finanziario.

5. I Revisori dei Conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 – Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea degli associati può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra gli associati. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri, ove istituito, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri determina le modalità di svolgimento delle proprie sedute e, prima dell'insediamento, può stabilire le norme di procedura per l'esame delle controversie devolute al suo giudizio.

4. Il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia derivante dall'applicazione dell'atto costitutivo e dallo Statuto o nascente dai rapporti fra gli associati, fra questi e l'Associazione e fra gli organi della stessa. Il Collegio provvede con lodo inappellabile e senza formalità di procedura, se non quelle che esso stesso riterrà di prevedere.

5. Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a conoscere e giudicare in relazione alle azioni di esclusione promosse dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Comitato Scientifico

1. L'Assemblea degli associati può istituire un Comitato Scientifico, compo-

sto da nominativi scelti dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità delle professioni, della cultura e della vita pubblica.

2. Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori e gli associati.

3. Il Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.

4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto tecnico scientifico dello stesso.

ART. 15 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione, predispone la bozza di bilancio, cura pagamenti ed incassi ed opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Gratuità delle cariche

1. Salvo quanto stabilito all'articolo 6, punto 4 del presente Statuto, tutte le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

TITOLO IV

Risorse

ART. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 19 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 20 - Entrate

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti (privati o enti);
- b) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'articolo 2 del presente Statuto;
- e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti

all'Associazione a qualunque titolo.

2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Rendiconto

ART. 22 – Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

4. Entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo due mesi.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - Rinvio alle leggi

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: ANDREA FERRI
ANTONIO GAIANI
ENRICA PIACQUADDIO
ESTERINA LITTARDI
FILIPPO VITTORI VENENTI
GERMANO CAMELLINI
MARCO ORI
MAURIZIO CORVAJA
MAURO MORELLI
MONICA MASTROPAOLO
PIETRO STEFANETTI
ENEA COCCHI
ROMANA FARISELLI
ANTONELLA FRATALOCCHI
RICCARDO ROVERONI
ALESSANDRO PASSERINI
ANJA BASJC

EMILIO CAPUZZI
LAMBERTO LANFRANCHI
LUCA MARTINI
CLAUDIO TINTI
PAOLO BASTIA
GIANFRANCO TOMASSOLI
RITA MERONE - Notaio

**ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

REGOLAMENTO INTERNO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

a) Con il presente regolamento interno l'Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

- Associati
- Organi dell'Associazione
- Patrimonio
- Scioglimento

b) Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo, così come previsto dall'art. 11 dello Statuto, e deve essere approvato dall'assemblea degli associati come indicato all'art. 9 dello Statuto. In seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci, o proposti dal Consiglio Direttivo. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria degli associati.

c) Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

CAPO I - ASSOCIATI

Art. 1 – Ammissione

La domanda di ammissione a far parte dell'associazione deve essere redatta sulla base dello schema predisposto dal Consiglio Direttivo, che potrà essere disponibile anche presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e deve contenere la prova della regolare iscrizione all'Ordine, relativamente all'anno in cui viene presentata.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare le domande presentate e di accettarle disponendo l'iscrizione del richiedente nell'apposito registro.

Solo nel caso di diniego se ne dovrà dare comunicazione al richiedente tramite raccomandata, entro 30 giorni dalla delibera indicandone la motivazione.

Colui che chiede l'ammissione, oltre ad obbligarsi all'osservanza dello Statuto e del regolamento, dovrà indicare l'importo della quota da versare, così come determinata dal Consiglio Direttivo.

Per gli esercizi successivi alla prima iscrizione, gli associati mantengono in vita il rapporto associativo con il pagamento della quota annuale.

Il libro degli associati sarà aggiornato con la trascrizione dell'elenco degli associati approvato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Recesso, morosità, esclusione

Nel caso di recesso, regolato dall'art. 7 punto 1 dello Statuto, il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile, dispone l'immediata annotazione nel registro degli associati.

Il Consiglio esamina la lista dei morosi, a partire dal 1° maggio di ciascun anno, dispone la sospensione del rapporto con l'associazione, fino al momento del pagamento.

Il mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno al quale essa si riferisce comporterà la delibera di esclusione dell'associato. Nel caso di esclusione per morosità, il Consiglio Direttivo potrà rifiutare la richiesta di riammissione, la quale, in ogni caso, potrà essere accolta solo previo pagamento delle quote sociali non pagate relative agli ultimi due anni.

CAPO II – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 – Assemblea

I verbali delle riunioni assembleari, devono essere redatti dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da altro associato eletto dai presenti.

La domanda di convocazione dell'assemblea così come previsto al punto n. 2 dell'art. 9 da parte di almeno un decimo degli associati, dovrà pervenire al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'associazione con la sottoscrizione ed individuazione dei richiedenti. Il Presidente, informato il Consiglio Direttivo, dovrà convocare la riunione non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà indicare all'ordine del giorno gli argomenti da trattare .

Nelle riunioni assembleari previste al punto 9 dell'art. 9 dello Statuto, la veste di segretario è assunta dal Notaio.

Art. 4 – Presidente

Il Presidente o chi assumerà la presidenza della riunione assembleare, è delegato il potere di accertare la validità delle deleghe e conseguentemente l'ammissione a partecipare alla riunione. Visto quanto previsto dal punto 2 dell'art. 10) nessun potere riservato al Consiglio Direttivo ed indicato all'art. 11) punto 2) dello Statuto, potrà essere assunto dal Presidente nemmeno in via di urgenza.

Art. 5 – Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In mancanza e solo nei casi di urgenza, così come saranno accertati da almeno due consiglieri presenti, la riunione si intenderà comunque valida a condizione che i consiglieri assenti formalizzino per iscritto, anche tramite posta elettronica, il loro assenso alle deliberazioni assunte, entro 3 giorni dal ricevimento della bozza di delibera. Le comunicazioni di esplicito assenso dovranno essere indirizzate al Presidente e conservate agli atti del libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e se ne dovrà dare atto nella prima riunione successiva.

b) Le cariche del Consiglio Direttivo sono elettive e rinnovate ogni 3 anni.

c) Possono candidarsi o essere proposti per l'elezione e quindi essere membri del Consiglio Direttivo, solo gli associati che rispondano ai requisiti dello statuto e del presente regolamento, che siano in regola con il pagamento della quota sociale ed abbiano comunicato, non oltre 60 giorni prima dalla data delle elezioni,

al Consiglio Direttivo, per iscritto, la loro candidatura, con onere a loro carico di accertare il ricevimento della comunicazione. Non oltre 30 giorni prima dalla data delle elezioni può essere comunicata al Consiglio Direttivo, per iscritto, la formazione di eventuali liste, tra i candidati che abbiano comunicato la loro candidatura nel termine sopra indicato.

d) Ogni associato può ricoprire una delle cariche previste dallo statuto, per un massimo di tre mandati consecutivi.

e) Il Consiglio Direttivo in carica ha i seguenti compiti:

a. compilare la lista dei candidati e comunicarla agli associati, mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione, nel periodo precedente alla data delle elezioni;

b. fissare il numero dei Consiglieri e il numero massimo di voti corrispondenti, da esprimersi da parte di ciascun associato;

c. fissare la data delle elezioni almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato;

d. raccogliere le candidature e stilare l'elenco dei nominativi in ordine alfabetico di cognome e nome, distinguendo graficamente i nominativi appartenenti ad eventuali liste;

e. comunicare l'elenco dei nominativi, non oltre 30 giorni prima della data delle elezioni, mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione;

f. preparare la scheda elettorale, che dovrà riportare la firma di due scrutatori scelti dall'assemblea tra gli associati presenti.

f) L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite scrutinio segreto, a maggioranza semplice, all'interno dell'Assemblea ordinaria degli associati.

g) Lo spoglio delle schede è pubblico, a cura del segretario e di due scrutatori. Il risultato della votazione deve essere reso pubblico all'interno dell'assemblea stessa e messo a verbale.

Le schede non valide in una delle loro parti sono considerate nulle. La nullità di una scheda è valutata dal segretario e dagli scrutatori. terminate le operazioni di spoglio, viene redatta tabella riassuntiva contenente il numero dei voti ricevuti da ciascun candidato. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti.

In caso di parità tra candidati, in caso di supero del numero dei Consiglieri fissato dal Consiglio Direttivo, è scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano.

Le regole per le candidature e l'elezione dei Consiglieri si applicano anche ai Revisori e alle altre cariche previste dallo statuto.

h) l'associato eletto, risponde personalmente del proprio operato di fronte all'assemblea, che può, in qualsiasi momento, verificarne l'attività tramite la persona del Presidente, tramite il Consiglio Direttivo, o per interpellanza pubblica all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria degli associati.

i) I membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall'Assemblea ordinaria e/o straordinaria degli associati, qualora venissero riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio della loro funzione o comunque

in netto contrasto con le finalità statutarie dell'Associazione, delle decisioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e con il presente regolamento interno. È fatta salva la facoltà dei membri del Consiglio Direttivo destituiti, di fare appello al Collegio dei Probiviri.

l) L'associato regolarmente eletto nell'assemblea è tenuto ad accettare l'incarico, a meno che non presenti valide motivazioni.

Art. 6 – Segretario

Le funzioni di segretario, durante le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno essere svolte in caso di assenza di quello nominato, anche da altro consigliere che si sostituirà in tutti i compiti previsti dallo Statuto.

Art. 7 – Tesoriere

Al tesoriere, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo, potrà essere demandato l'uso della firma sociale per i rapporti bancari che saranno accessi a nome dell'associazione e nei limiti dei fidi eventualmente concessi. Lo stesso potrà inoltre quietanzare a nome dell'Associazione le somme ricevute a qualsiasi titolo e provvedere ai pagamenti con onere di rendicontazione almeno trimestrale al Consiglio Direttivo.

CAPO III – PATRIMONIO

Art. 8 – Patrimonio

a) Il patrimonio comune dell'associazione è amministrato dal Consiglio Direttivo ed è determinato, oltre a quanto indicato nello statuto, anche dai proventi di vendita dei beni appartenenti all'associazione e da tutte le eventuali rimanenze di quote raccolte per iniziative specifiche così come previsto dall'oggetto sociale.

b) La vendita di beni immobili e mobili di valore superiore ad euro 10.000, sarà effettuata dal Consiglio Direttivo e dovrà ottenere preventivamente l'approvazione dell'assemblea.

Nella vendita dei beni immobili, eventualmente posseduti dall'Associazione, avranno altresì priorità di acquisto quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso, secondo i fini associativi che ne avevano reso necessario l'acquisto.

CAPO IV – SCIoglIMENTO

Art. 9 – Scioglimento

a) L'assemblea degli associati può deliberarne lo scioglimento così come previsto dal punto 9 dell'art. 9) dello statuto.

La proposta di scioglimento dell'associazione dovrà essere comunicata a tutti gli associati almeno un mese prima dell'assemblea convocata per la sua deliberazione.

b) I beni comuni, sia essi mobili o immobili e il fondo comune saranno destinati come previsto nello statuto e dal presente regolamento.

c) In caso di scioglimento, eventuali debiti contratti dall'Associazione nei confronti di terzi dovranno essere risarciti attingendo al fondo comune. Qualora questo non si riveli sufficiente, si procederà alla vendita dei beni comuni.